

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 e 144/12), l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 25 marzo 2013 emana la

DELIBERA STATUTARIA sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Regione Istriana

Articolo 1

Nello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09) nell'art. 36 comma 2 aggiungere alla fine del testo "o il 20% del numero complessivo degli elettori in Regione".

Si aggiungono nuovi commi 3, 4, 5, 6, 7 i 8 che recitano:

"Se l'indizione del referendum è stata proposta da almeno un terzo dei membri degli organi rappresentativi, oppure dal/dalla Presidente della Regione, l'Assemblea è tenuta a esprimersi in merito alla proposta presentata e qualora la accolga, emanare la delibera sull'indizione del referendum, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità, l'organo rappresentativo trasmetterà la proposta pervenuta all'organo centrale dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 8 giorni dalla ricezione della proposta.

Se l'organo centrale dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, l'Assemblea indirà il referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

Nei confronti della delibera dell'organo centrale dell'amministrazione statale con la quale si constata che la proposta non è corretta, non è permesso presentare ricorso, bensì è possibile avviare una controversia amministrativa al Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia.

L'organo rappresentativo può bandire un referendum consultivo sulle questioni di sua competenza.

La delibera emanata al referendum vincola l'organo rappresentativo, a eccezione della delibera emanata al referendum consultivo che non è obbligatoria.

Quello che finora era il comma 3 diventa comma 9, viene modificato come segue:

La delibera sull'indizione del referendum comprende:

- la denominazione dell'organo che indice il referendum,
- l'ambito per il quale viene indetto il referendum,
- la denominazione dell'atto con il quale si delibera in merito al referendum, ossia l'indicazione della domanda o delle domande di cui gli elettori decideranno al referendum,
- la motivazione dell'atto o della domanda o delle domande sulla quale / sulle quali si indice il referendum,
- la domanda/le domande del referendum, ossia una o più proposte di cui decideranno gli elettori,
- la giornata in cui si tiene il referendum.

Quello che finora era il comma 4 diventa comma 10, mentre si cancella il comma 11.

Articolo 2

Viene modificato l'articolo 38 come segue:

" Il referendum si può indire per destituire il/la Presidente della Regione e i suoi sostituti /le sue sostitute nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

L'indizione del referendum per la destituzione può essere proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità nella quale è richiesta la destituzione del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /delle sue sostitute eletti/e assieme a lui/lei.

L'Assemblea indirà il referendum per la destituzione del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti / delle sue sostitute eletti/e assieme a lui/lei conformemente alla Legge, nella parte che riguarda la verifica se la proposta sia stata presentata dal numero necessario di elettori nell'unità.

Il referendum per la destituzione non può essere indetto solo per il sostituto/la sostituta del Presidente della Regione.

Il referendum per la destituzione del/della Presidente della Regione non può essere indetto prima che sia trascorso il termine di 12 mesi dalle elezioni né dallo scorso referendum tenutosi per la destituzione, e neanche nell'anno in cui si tengono le elezioni regolari per l'elezione del/della Presidente della Regione.

Articolo 3

Viene modificato l'articolo 39 come segue:

"La Delibera di destituzione del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /le sue sostitute eletti /e assieme a lui/lei è emanata se al referendum per la destituzione la maggior parte degli elettori che hanno votato si è espressa a favore, a patto che questa maggioranza rappresenti almeno 1/3 del numero complessivo degli elettori iscritti nel registro degli elettori dell'unità.

Alla procedura del referendum di destituzione si applicano le rispettive norme della presente Legge e della Legge che disciplina l'attuazione del referendum."

Articolo 4

All'art. 43 comma 1 il punto 4 viene modificato come segue:

"costituisce gli organi lavorativi ed elegge i loro membri, ed elegge, nomina e destituisce anche altre persone stabilite dalla legge, da altra norma o Statuto."

All'art. 43 comma 1 si cancellano i punti 14, 21 e 22 e gli altri punti si spostano di numero.

Il punto 13 viene modificato come segue:

„13. delibera sull'acquisizione, il gravame e l'alienazione di beni mobili ed immobili, nonché l'amministrazione degli altri beni conformemente alla legge, allo Statuto e a norme particolari,“

Al punto 18 dopo la parola „scuola“ si aggiungono le parole „e le istituzioni culturali“.

Articolo 5

All'art. 45 viene modificato il comma 1 come segue:

"L'Assemblea è costituita da 45 membri, di cui quattro appartengono alla comunità nazionale italiana".

Si aggiungono i commi 2 e 3 che recitano:

"La rappresentanza delle altre minoranze nazionali nell'Assemblea viene determinata conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Prima di ogni elezione locale l'Organo centrale dell'amministrazione statale, competente per le mansioni dell'amministrazione generale, pubblicherà sul suo sito Internet i dati relativi al numero dei membri degli organi rappresentativi delle unità che vengono eletti dalle file degli appartenenti a una singola minoranza nazionale.“

Articolo 6

All'art. 46 si aggiunge il comma 4 che recita:

"Se l'organo rappresentativo ha due vicepresidenti, questi vengono di regola eletti di modo che un/una vicepresidente provenga dalle file della maggioranza rappresentativa e l'altro/altra dalle file della minoranza rappresentativa, su proposta della stessa minoranza.

Articolo 7

L'art. 52 viene modificato come segue:

Un membro dell'Assemblea non può essere richiamato/richiamata alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione espressi alle sedute dell'organo rappresentativo“.

Articolo 8

All'art. 53 comma 1 punto 5 si cancella la parola „spese“ e si aggiunge un nuovo punto, il 6 che recita:

"- hanno diritto di prendere visione del registro degli elettori per la durata del periodo della loro carica."

Articolo 9

All'art. 56 dopo il punto 5 si aggiunge il punto 6 che recita:

" – la delibera sull'indizione del referendum se la proposta per l'indizione del referendum è stata promossa da un terzo dei membri dell'organo rappresentativo o dal/dalla Presidente della Regione,".

Il punto 6 diventa punto 7.

Articolo 10

All'art.59 i commi 3 e 4 vengono modificati come segue:

„Qualora il presidente/la presidente dell'organo rappresentativo non convocasse la seduta entro 15 giorni dal recapito della richiesta, questa sarà convocata dal/dalla Presidente della Regione entro un termine di 8 giorni, in base alla richiesta ripetuta di 1/3 dei consiglieri.

Dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 del presente articolo, il capo dell'organo centrale dell'amministrazione competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) può convocare la seduta, su richiesta motivata di un terzo dei membri dell'organo amministrativo."

Si aggiungono nuovi commi, 5 e 6 che recitano:

„La seduta dell'organo rappresentativo, convocata conformemente alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si deve tenere entro 15 giorni dal giorno della sua convocazione.

La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, è ritenuta illegittima e gli atti emanati nulli."

Quello che finora era il comma 5, diventa il comma 7.

Articolo 11

All'art. 60 comma 4 dopo la parola „per posta elettronica“ va messo il punto e si cancellano le parole „e in casi eccezionali, possono tenersi tramite un collegamento video (video-conferenza)“.

Articolo 12

All'art. 63 si modifica il comma 2 come segue:

"La Regione ha tre vicepresidenti, due dei quali si eleggono assieme al/alla Presidente della regione e uno/Una si elegge dalle file degli appartenenti alla comunità nazionale italiana quale rappresentante della comunità nazionale italiana nell'organo esecutivo, eletto/eletta dalle file e soltanto dagli/dalle appartenenti alla comunità nazionale italiana, conformemente all'art. 41a commi 2 e 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale). Il comma 3 viene modificato come segue:

"In via eccezionale rispetto al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il/la Vicepresidente della Regione eletto/eletta assieme al/alla Presidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nel caso previsto dalla legge."

Dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

"Il/la Vicepresidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione ed è stato eletto/eletta alle elezioni dirette assieme al/alla Presidente della Regione, e svolge l'incarico di Presidente della Regione dopo la scadenza di due anni del mandato, ha in Regione tutti i diritti e i doveri del/della Presidente della Regione“.

Articolo 13

All'articolo 65 dopo il punto 5 si aggiunge il punto 6 che recita:

"6. Nomina e destituisce i/le rappresentanti della Regione negli organi delle istituzioni pubbliche, delle società commerciali e delle altre persone giuridiche di cui la Regione è l'istitutore o il proprietario, o di quelli istituiti mediante delibera dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.“

Viene modificato il punto 9 come segue:

"9. Decide sull'acquisizione e l'alienazione di beni immobili e mobili della Regione e sull'amministrazione degli altri beni, conformemente allo Statuto e alle norme speciali, fino a un massimo di 1.000.000,00 di kune“

Al punto 17 dopo le parole „istituzioni scolastiche“ si aggiungono le parole „e le istituzioni culturali“.

Si aggiunge un nuovo punto, il 25 che recita:

„25. Il/la Presidente della Regione valuta gli assessori degli organi e dei servizi amministrativi.“

Si aggiunge un nuovo comma, il 2 che recita:

„Nel caso di cui al comma 1 punti 16 e 17, qualora le istituzioni non hanno determinato nei loro statuti il valore relativo all'acquisto, al gravame e all'alienazione degli immobili, alla stipulazione del contratto d'esecuzione dei lavori o d'acquisto dell'attrezzatura fino all'importo di cui l'istituto dispone autonomamente, si ritiene che l'importo determinato sia pari a 200.000 kune.“

Articolo 14

L'articolo 68 viene modificato e recita:

"Il/la Presidente della Regione rappresenta la Regione.

Il/la Presidente della Regione risponde agli organi centrali dell'amministrazione statale per quel che concerne lo svolgimento delle mansioni dell'amministrazione statale le cui competenze sono state cedute agli organi della Regione.

Il/la Presidente della Regione svolge le mansioni stabilite dallo Statuto della Regione, in conformità con la Legge.

Nell'espletamento delle sue funzioni nell'ambito dell'autogoverno regionale, il/la Presidente della Regione, può sospendere l'esecuzione di un atto generale dell'organo rappresentativo. Qualora valuti che con tale atto viene violata la legge o altra norma, il/la Presidente della Regione emanerà la delibera di sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione dello stesso. Il/la Presidente della Regione ha il diritto di richiedere all'Assemblea di rimediare alle carenze riscontrate nell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.

Qualora l'Assemblea non rimediasse alle carenze riscontrate di cui al comma 4 del presente articolo, il/la Presidente della Regione è tenuto/tenuta ad informare immediatamente il Prefetto dell'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione e recapitargli/recapitarle la delibera di sospensione dell'atto generale."

Articolo 15

Dopo l'articolo 70 se ne aggiungono dei nuovi che recitano:

„Articolo 70a

Nei casi stabiliti da una legge speciale il mandato del Presidente della Regione e dei suoi sostituti/sostitute cessa in forza di legge.

L'Assessore dell'organo amministrativo competente per i rapporti dei funzionari, informerà entro un termine di 8 giorni il Governo della Repubblica di Croazia sulla cessazione del mandat odi Presidente della Regione al fine di indire le elezioni anticipate per la carica del nuovo/della nuova Presidente della Regione, secondo i casi previsti dalla Legge.

Articolo 70b

Se il mandato del/della Presidente della Regione è cessato prima dello scadere di due anni, si indiranno le elezioni anticipate per il/la Presidente della Regione e il suo/la sua Vicepresidente. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto dal/dalla Vicepresidente eletto/eletta assieme a lui/lei e nel caso in cui il mandato sia cessato anche al/alla Vicepresidente, fino all'attuazione delle elezioni anticipate l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto da un commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

Se la cessazione del mandato di Presidente della Regione è avvenuta dopo lo scadere dei due anni di mandato del/della Presidente della Regione, l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto dal/dalla Vicepresidente eletto/eletta assieme a lui/lei.

Se durante il periodo di durata del mandato del/della Presidente della Regione cessa il mandato solo al suo sostituto /alla sua sostituta, non si indiranno le elezioni anticipate per il/la Vicepresidente della Regione.

Se termina il mandato del/della Vicepresidente che svolge l'incarico di Presidente della Regione, saranno indette le elezioni anticipate per l'incarico di Presidente della Regione e per il suo/la sua sostituto/sostituta.

Se la cessazione del mandato di Presidente della Regione è avvenuto per revoca, si indiranno le elezioni anticipate per la carica di Presidente della Regione e del suo sostituto

/della sua sostituta. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, un commissario del Governo della Repubblica di Croazia svolgerà l'incarico di Presidente della Regione.

In via eccezionale rispetto alla disposizione del comma 4 del presente articolo, se il mandato cessa al/alla Vicepresidente della Regione eletta/eletto dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali, verranno bandite le elezioni anticipate per il/la Vicepresidente della Regione proveniente dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali.

L'assessore dell'assessorato competente per i rapporti fra i funzionari in Regione ha l'obbligo di informare immediatamente l'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) riguardo a tutte le modifiche nel corso del mandato del/della Presidente della Regione e dei suoi Vicepresidenti.

70d

In Regione il/la Presidente della Regione svolge le mansioni esecutive.

Le mansioni esecutive vengono svolte anche dal/dalla Vicepresidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nei casi previsti dalla legge."

Articolo 16

All'art. 72 comma 3 dopo la parola „Gli appartenenti“ si aggiungono le parole „alla minoranza nazionale“. Il testo rimanente resta invariato.

Articolo 17

Dopo l'articolo 78, dopo il punto "2. Finanziamento della Regione Istriana" si aggiungono i seguenti articoli che recitano:

Articolo 78a

"Il bilancio è il documento finanziario basilare della Regione Istriana."

Il bilancio viene emanato dall'Assemblea della Regione Istriana, conformemente a una legge speciale.

Il/la Presidente della Regione, quale unico/unica proponente autorizzato/autorizzata propone all'Assemblea della Regione Istriana l'emanazione del bilancio. Il/la Presidente della Regione può ritirare la proposta di bilancio presentata anche dopo la votazione sugli emendamenti e prima della votazione del bilancio nel suo complesso.

Il/la Presidente della Regione trasmette il bilancio e le proiezioni, la delibera sull'attuazione del bilancio e le modifiche e integrazioni del bilancio al Ministero delle finanze entro un termine di 15 giorni dalla loro emanazione.

Articolo 78b

I mezzi del bilancio non si possono redistribuire, a eccezione delle condizioni stabilite dalla Legge sul bilancio e dalla delibera sull'attuazione del bilancio.

In via eccezionale la ripartizione dei mezzi nelle voci del bilancio dei fruitori del bilancio o fra fruitori del bilancio, e nei fruitori fuori bilancio, può essere eseguita al massimo fino al 5% delle uscite e spese nella voce del bilancio emanata da parte dell'Assemblea della Regione Istriana, che si riduce su approvazione del/della Presidente della Regione.

Articolo 78c

Se l'organo amministrativo non emana il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, il finanziamento dei lavori, delle funzioni e dei programmi degli organi e degli altri fruitori del bilancio e fruitori fuori bilancio si svolge in modo provvisorio, in base alla delibera sul finanziamento provvisorio, nell'ammontare che è indispensabile per il loro svolgimento e l'attuazione, e si adempie ai diritti dei fruitori dei mezzi del bilancio stabiliti dalla legge e da altro atto in base alla legge.

L'Assemblea emana la Delibera sul finanziamento provvisorio in conformità con la Legge e il suo Regolamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il finanziamento provvisorio si svolge in proporzione alle uscite avute nello stesso periodo dell'anno precedente, e al massimo fino a un quarto delle uscite complessive, senza considerare le spese."

Articolo 18

L'articolo 80 viene modificato come segue:

„Il bilancio della Regione Istriana viene emanato per l'anno civile ed è vigente per l'anno per il quale è stato emanato.

Dopo la scadenza dell'anno per il quale è stato emanato il bilancio, l'Assemblea emana la Relazione annuale sull'attuazione del bilancio.

La Relazione annuale sull'attuazione del bilancio viene trasmessa al Ministero delle finanze e all'Ufficio statale per la revisione entro 15 giorni dall'emanazione dello stesso da parte dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.

In via eccezionale, qualora l'organo rappresentativo non emanasse la relazione di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso sarà trasmesso al Ministero delle finanze e all'Ufficio statale per la revisione entro 60 giorni dal giorno in cui la relazione è stata presentata all'organo rappresentativo."

Articolo 19

Dopo l'art. 80 si aggiunge l'articolo 80a che recita:

"L'Assemblea controlla lo stato materiale e finanziario complessivo della Regione".

Articolo 20

L'articolo 81 viene modificato come segue:

"Se nel corso dell'anno finanziario, nel caso si manifestino nuovi obblighi per il bilancio regionale o per il mutamento dei movimenti economici dovessero aumentare le uscite e/o le spese, ossia dovessero diminuire le entrate e/o gli introiti del bilancio regionale, il/la Presidente della Regione potrà sospendere l'attuazione di singole uscite e/o spese (sospensione provvisoria dell'attuazione) per un periodo massimo di 45 giorni.

Con le misure di sospensione provvisoria il/la Presidente della Regione può:

- fermare l'assunzione degli obblighi e/o
- proporre la proroga delle scadenze di pagamento previste da contratto e/o
- fermare la redistribuzione dei mezzi del bilancio."

Articolo 21

All'art. 89 le parole „le conclusioni, le raccomandazioni e i provvedimenti“ vengono modificate in: "le conclusioni e le raccomandazioni ".

Articolo 22

Prima dell'art. 91 si aggiunge un sottotitolo che recita:

„2 Atti singoli“

L'art. 91 viene modificato come segue:

" Nell'attuazione degli atti generali dell'Assemblea, gli organi amministrativi istituiti per lo svolgimento delle mansioni di competenza dell'autogoverno regionale emanano atti singoli con i quali deliberano in merito ai diritti, ai doveri e agli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche (questioni amministrative)."

Articolo 23

L'art. 92 viene modificato come segue:

"In via eccezionale rispetto all'art. 91 del presente Statuto, nell'attuazione degli atti generali dell'Assemblea, quando ciò è previsto dalla legge, gli atti singoli che deliberano in merito ai diritti, i doveri e gli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche, vengono emanati dagli organi di primo grado dell'amministrazione statale. "

Il sottotitolo „1. Atti singoli“ dopo l'art. 92 va cancellato.

Articolo 24

L'art. 93 viene modificato come segue:

"Nei confronti degli atti singoli di cui all'art. 91 del presente Statuto, emanati dagli organi cittadini e comunali, si può presentare ricorso all'organo amministrativo competente della Regione, e nei confronti degli atti singoli emanati in primo grado dagli organi amministrativi della Regione e delle grandi città, è possibile, qualora una legge speciale non preveda diversamente, presentare ricorso al ministero competente.

Per l'emanazione degli atti di cui agli articoli 91, 92 e 93 si applicano le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

Nei confronti degli atti singoli del presente articolo è possibile avviare un contenzioso amministrativo conformemente alle disposizioni della Legge sui contenziosi amministrativi.

Le disposizioni di questo articolo riguardano anche gli atti singoli emanati dalle persone giuridiche alle quali, mediante delibera dell'Assemblea, sono stati affidati poteri pubblici."

Articolo 25

L'articolo 95 viene modificato come segue:

„Il controllo della legittimità di singoli atti non amministrativi emanati nell'ambito delle competenze d'autogoverno dall'Assemblea e dal / dalla Presidente della Regione, viene svolto dagli organi centrali dell'Amministrazione statale, ognuno di essi nell'ambito delle sue competenze, conformemente a una legge speciale.

Nell'attuazione del controllo, l'organo competente notificherà l'atto non amministrativo come nullo nei seguenti casi:

1. qualora l'atto sia stato emanato da un organo non autorizzato,
2. qualora nella procedura d'emanazione dell'atto sia stata violata la legge, lo Statuto o un altro atto generale,
3. qualora l'atto si riferisca a una questione che non è di competenza della Regione,
4. qualora la legge o altra norma, rispettivamente atto generale siano stati applicati in modo irregolare.

Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo autorizzato può emanare il provvedimento entro un anno dall'emanazione dell'atto singolo.

Nei confronti del provvedimento con il quale l'atto singolo non amministrativo viene proclamato nullo, non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo presso il tribunale amministrativo competente.

Articolo 26

Si autorizza il Comitato per lo Statuto, il regolamento e l'autogoverno locale e territoriale (regionale) dell'Assemblea della Regione Istriana a redigere il testo emendato dello Statuto della Regione Istriana.

Articolo 27

Le presenti modifiche e integrazioni dello Statuto della Regione Istriana entrano in vigore l'ottavo giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, a eccezione degli articoli 2,3,5,12,13,14,15, e 20 che entrano in vigore il giorno in cui entra in vigore la delibera sull'indizione delle prime seguenti elezioni generali e ordinarie dei membri degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dei sindaci comunali, cittadini e dei/delle Presidenti delle Regioni.

Classe: 012-03/13-01/02
N. prot.: 2163/1-01/4-13-4
Pisino, 25. ožujka 2013.

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac